REGOLAMENTO (CE) N. 582/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari della Lituania, della Cina, della Tailandia, dell'Indonesia, della Malaysia e di Singapore, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9 ;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa ; che alla data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione :

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ECU)	Data
10.0400	Lituania	209 500	26. 1. 1994
10.0480	Cina	2 414 500	26. 1. 1994
10.0660	Tailandia	606 500	26. 1. 1994
10.0660	Indonesia	606 500	26. 1. 1994
10.0670	Tailandia	2 205 000	26. 1. 1994
10.0670	Indonesia	2 205 000	26. 1. 1994
10.0680	Tailandia	1 563 000	26. 1. 1994
10.0750	Cina	2 894 000	26. 1. 1994
10.0770	Cina	1 654 000	26. 1. 1994
10.1052	Singapore	1 620 500	26. 1. 1994
10.1055	Indonesia	2 315 500	26. 1. 1994
10.1060	Malaysia	2 315 500	26. 1. 1994
10.1060	Cina	2 315 500	1. 2. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 20 marzo 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristina all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Lituania
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci – di polimeri di etilene	Cina
10.0660	6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	Tailandia Indonesia
	6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	
10.0670	6403	Calzature con tomaia di cuoio	Tailandia Indonesia
10.0680	6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	Tailandia
	6405 90 10	Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica	Cina
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Cina
10.1052	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Singapore
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 58 8528 10 62 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 76	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini – a colori – – apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Indonesia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Malaysia Cina
	8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione